

## Affisso all'Albo dell'Università (Strada Nuova, 65) in data 7 luglio 2003

### IL RETTORE

- **VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 (Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (Razionalizzazione delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n.421);
- **VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario n.158 della Gazzetta Ufficiale n.224 del 24 settembre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VI (Organizzazione amministrativa);
- **VISTE** e richiamate le deliberazioni adottate in materia di organizzazione dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28 novembre 1996, 29 maggio 1997, 29 aprile 1999, 27 giugno 2002, 19 dicembre 2002 e 25 marzo 2003;
- **VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
- **VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59);
- **VISTO** il vigente C.C.N.L. dei Dirigenti delle Università, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- **VISTA** la Legge 15 luglio 2002, n.145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato);
- **ATTESO** che sono state informate e/o consultate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Personale e Pianta Organica e dalla Giunta di Ateneo nelle sedute, rispettivamente, del 27 e del 30 maggio scorso;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno scorso, con la quale è stato approvato il Regolamento in ordine ai Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti di ruolo dell'Università degli Studi di Pavia;

## **DECRETA**

**Art.1** – E' emanato il Regolamento in ordine ai Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti di ruolo dell'Università degli Studi di Pavia, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art.2** – Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del Regolamento nell'albo ufficiale dell'Università.

**IL RETTORE**  
**(Roberto Schmid)**  
**(F.tto Roberto Schmid)**

Pavia, 02/07/2003

Decreto n.115/DA

## ***Regolamento sui Criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università degli Studi di Pavia***

### **Art. 1 - Richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 del vigente CCNL del personale dirigente dell'area 1 stipulato in data 5 aprile 2001, sia l'amministrazione sia i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia inquadrati nella qualifica dirigenziale possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. L'amministrazione può proporre la risoluzione consensuale in presenza di esigenze organizzative derivanti da processi attuati ed in corso di attuazione relativi alla riorganizzazione delle funzioni, dalla ridefinizione delle competenze delle strutture dirigenziali e dalla diminuzione della spesa di personale.
3. La proposta di risoluzione da parte dell'amministrazione deve pervenire al domicilio del dipendente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Direttore Amministrativo. In caso di rifiuto del dirigente, lo stesso rimarrà nell'incarico già assegnatogli fino alla scadenza del termine previsto, salvo possibilità di revoca ai sensi delle disposizioni vigenti. La adesione o il rifiuto di aderire alla proposta devono comunque pervenire all'amministrazione entro quaranta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
4. Il dirigente può richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con domanda redatta in carta semplice indirizzata al Direttore Amministrativo ed inoltrata presso l'Ufficio del protocollo o tramite raccomandata a.r.. L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare la proposta del dirigente di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dando comunicazione all'interessato in ordine alle proprie decisioni entro sessanta giorni.
5. La revoca della domanda è ammessa fino a quando l'Amministrazione non abbia comunicato la sua accettazione.

### **Art. 2 - Requisiti necessari per la proposta di risoluzione da parte del dirigente**

1. La domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro può essere presentata dai dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data di cessazione dal servizio possano far valere una anzianità di almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di cui almeno tre presso l'Università di Pavia e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non sarà ammessa per quei dirigenti che abbiano già maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 3 - Limitazioni**

1. I dirigenti dell'Università di Pavia che usufruiranno della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo né potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale se non trascorsi due anni dalla data di cessazione dal servizio e compatibilmente con la normativa vigente in materia.

### **Art. 4 - Indennità supplementare**

1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avranno diritto all'erogazione di una indennità supplementare che, ai

sensi dell'articolo 27 comma 2 del CCNL, ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione sia ai fini della buonuscita.

2. L'importo lordo della indennità supplementare, viene determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:

- a) retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta dallo stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico, retribuzione di posizione, rateo della tredicesima);
- b) numero delle mensilità, complessivamente non superiore a 24, relative alla età anagrafica e agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della domanda, come dalla seguente tabella:

**TABELLA DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE**

<i>IN BASE ALL'ETA' ANAGRAFICA IN BASE ALL'ANZIANITA' PENSIONABILE</i>			
<i>Mensilità</i>	<i>Mensilità</i>		
<b>Fino a 57 anni</b>	<b>12</b>		<b>Fino a 35</b>
<b>anni</b>	<b>12</b>		
<i>oltre 57 anni a 58 anni</i>	<i>11</i>	<i>da oltre 35 anni a 36 anni</i>	<i>11</i>
<i>“ 58 “ “59 “</i>	<i>10</i>	<i>“ “ 36 “ “ 37</i>	<i>10</i>
<i>“ 59 “ “60 “</i>	<i>9</i>	<i>“ “ 37 “ “ 38</i>	<i>9</i>
<i>“ 60 “ “61 “</i>	<i>8</i>	<i>“ “ 38 “ “ 39</i>	<i>8</i>
<i>“ 61 “ “62 “</i>	<i>7</i>	<i>“ “ 39 “ “ 40</i>	<i>7</i>
<i>“ 62 “ “63 “</i>	<i>6</i>		
<i>“ 63 “ “64 “</i>	<i>5</i>		
<i>“ 64 “ “65 “</i>	<i>4</i>		

**Art. 5 - Corresponsione della indennità supplementare**

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo, in unica soluzione, il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dal CCNL”.